



COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CORTE FRANCA

Approvato con deliberazione C.C n 14 in data 30/03/2021

Sommario

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 – FINALITÀ, SEDE E SCIoglimento	3
ART. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	3
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE ED ELEZIONI CARICHE INTERNE.....	4
ART. 5 – OPERATIVITÀ DEL GRUPPO	5
ART. 6 – DIRITTI	6
ART. 7 – DOVERI	6
ART. 8 – ATTIVITÀ.....	7
ART. 9 - EQUIPAGGIAMENTO.....	8
ART. 10 – ASPETTI FINANZIARI.....	8
ART. 11 – ALBO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DBVOL).....	8
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 - Premessa

1. Presso il Comune di Corte Franca è formalmente costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; d'ora in poi: "GCVPC".
2. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale. A tal fine, intende promuovere lo sviluppo di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile locale.
3. Il Gruppo è costituito presso la sede municipale; vi possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro, in maniera apolitica e senza vantaggi personali.
4. Il GCVPC persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con il Settore Protezione Civile Provinciale e sotto il coordinamento del Servizio di Protezione Civile Comunale, facente capo ad un'Area dell'Ente.

ART. 2 – Finalità, Sede e Scioglimento

1. La finalità del presente documento è disciplinare l'azione di cittadini che, in modo volontario e gratuito decidono di aderire al GCVPC per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018; l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione del GCVPC saranno invece disciplinati da un regolamento interno, da approvare con votazione a maggioranza del consiglio del GCVPC.
2. Il Comune promuove le forme più opportune per incentivare l'adesione al GCVPC.
3. Qualora necessario, il GCVPC può essere sciolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
5. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".
6. Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

ART. 3 – Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione è subordinata, oltre all'accettazione e al rispetto del presente regolamento, a:
 - a) presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario. Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati i documenti in essa richiesti, fra cui il certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile;
 - b) espletamento della fase istruttoria a cura del coordinatore e del consiglio;
 - c) accettazione della stessa da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Corte Franca.

2. Possono aderire al GCVPC anche persone iscritte ad altre associazioni di volontariato; questi soggetti, all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, sono tenuti ad indicare a quali altre associazioni sono iscritte.
3. L'appartenenza al GCVPC decade:
 - a) per richiesta espressa del socio;
 - b) per mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno due esercitazioni nel biennio;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi del gruppo;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dai regolamenti approvati.
4. Il volontario può essere espulso per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente Regolamento (e dei successivi atti dirigenziali), con provvedimento del Sindaco, sentito il parere del coordinatore. In tal caso, prima di provvedere all'espulsione, è data facoltà ai soggetti competenti di disporre una temporanea sospensione del volontario inadempiente.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
6. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.
7. Gli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile dovranno seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento predisposti dall'area di riferimento del servizio di Protezione Civile del Comune, organizzati secondo le indicazioni fornite dalla Provincia; potranno essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.

ART. 4 – Organizzazione ed elezioni cariche interne

1. Non sono eleggibili ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
2. Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.
3. Gli aderenti al gruppo dovranno inoltre partecipare alle periodiche esercitazioni programmate. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate singole unità o unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.
4. Il Gruppo comunale di Protezione Civile deve essere regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile.
5. Le cariche elettive del Consiglio sono: Coordinatore, Vice-Coordinatore, Segretario/Tesoriere, Consigliere più anziano, un capo squadra per ogni specializzazione presente nel gruppo, Responsabile del magazzino e dei mezzi, Responsabile della sede.
6. Le elezioni si svolgono ogni tre anni, tutti i volontari possono candidarsi e ogni volontario può candidarsi per un solo settore del Consiglio.

7. Il Coordinatore verrà eletto direttamente dai volontari del gruppo con sistema maggioritario e votazione segreta; qualora a seguito di due votazioni non venga raggiunta la maggioranza, resta salva la facoltà del Sindaco di procedere alla nomina diretta del Coordinatore, con Decreto Sindacale e comunicazione nei tempi e modi citati al punto 14.
8. Il Vice-Coordinatore verrà eletto dai membri del Consiglio per alzata di mano.
9. Il Segretario verrà eletto dai membri del Consiglio per alzata di mano.
10. I capi squadra verranno eletti per alzata di mano dai componenti delle squadre stesse.
11. Il Coordinatore e il Consiglio fissano la data delle elezioni e nominano la commissione Elettorale (per disponibilità).
12. La Commissione Elettorale sarà composta da due membri volontari che non intendono candidarsi per le cariche elettive.
13. La Commissione Elettorale deve:
 - a) organizzare e gestire, in accordo con le disposizioni del regolamento del GCVPC, le elezioni;
 - b) verificare le candidature che saranno presentate, consegnare le schede, controllare la correttezza delle operazioni elettorali;
 - c) consegnare una sola scheda al volontario, previa firma in un apposito registro;
 - d) effettuare lo spoglio delle schede elettorali, con allegato verbale (votanti e voti), controllando la corrispondenza tra il numero di firme sul registro e il numero di schede votate; in caso di parità si procederà al ballottaggio;
14. La Commissione Elettorale relazionerà riguardo l'esito delle elezioni al Sindaco che proclamerà gli eletti con Decreto Sindacale entro 7 giorni dalla seduta elettiva, comunicando gli incarichi a Giunta e Consiglio nelle prime riunioni utili dopo l'emanazione di detto Decreto.

ART. 5 – Operatività del gruppo

1. Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o dell'Assessore delegato; il gruppo dovrà, il prima possibile, rendicontare al Servizio di Protezione Civile il tipo di intervento, il numero dei volontari coinvolti, i loro nominativi, i mezzi e le attrezzature utilizzate.
2. Il Gruppo interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.
3. Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento al Sindaco.
4. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

ART. 6 – Diritti

1. Deve essere garantita al gruppo la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Nel caso in cui il volontario operi senza la specifica autorizzazione, l'Amministrazione Comunale e il Coordinatore Tecnico sono sollevati da qualsiasi responsabilità.
2. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - a) spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
 - b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
3. Qualora venga richiesto, ai datori di lavoro dei volontari (pubblici o privati), verrà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al dipendente come da normativa vigente.
4. Nel rispetto dell'art. 39 del D.lgs. n.1/2018 e dell'art. 8 del "Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile" n. 1 del 25/11/2010, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, ai volontari è garantito:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - a. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - b. la copertura assicurativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, sempre ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 1/2018, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 – Doveri

1. Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
2. Gli appartenenti hanno diritto a partecipare alle attività promosse dal gruppo, partecipare all'assemblea con diritto di voto, accedere alle cariche associative, fregiarsi nei casi consentiti delle insegne del gruppo e a partecipare ad esercitazioni o corsi promossi da altri gruppi.
3. Per la tutela del valore etico e morale dell'organizzazione e per l'efficacia della sua opera, gli aderenti al GCVPC, si impegnano a:
 - a) sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
 - b) comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;

- c) osservare quanto contenuto nel presente regolamento, nei regolamenti interni, nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del gruppo e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di Protezione Civile;
- d) non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
- e) partecipare liberamente alle attività proposte;
- f) attenersi scrupolosamente alle direttive in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
- g) partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative, informative e di addestramento promosse dal Consiglio;
- h) espletare il servizio con regolarità e diligenza;
- i) rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- j) utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento, vigilando affinché i propri colleghi facciano altrettanto;
- k) svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- l) non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
- m) restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto a chi di dovere, dal momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC;

ART. 8 – Attività

1. Il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale nei seguenti ambiti:

Protezione Civile – funzione prioritaria:

- a) previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone che interessino l'ambito territoriale del Comune di Corte Franca;
 - b) prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo nella popolazione di una moderna coscienza di Protezione Civile;
 - c) soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi di protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento calamitoso per le cose o le persone, che interessi l'ambito territoriale del Comune di Corte Franca;
 - d) superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscano la ripresa ed il ritorno alla normalità;
 - e) monitoraggio e presidio territoriale in fase previsionale, in corso di evento e in post evento.
 - f) esercitazioni: attività svolte per mantenere un alto livello nella capacità di risposta del sistema alle possibili emergenze.
2. Qualora richiesto dal Servizio Protezione Civile Comunale, il volontario può altresì collaborare alle attività di sopralluogo, di rilievo e di pianificazione di emergenza. Ogni attività dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3. Di tutte le attività svolte dovrà essere stesa apposita relazione definita “Rapporto di Servizio” firmata dal Coordinatore del gruppo o in sua assenza dal Vice Coordinatore.
4. Dovrà essere curato il protocollo, la registrazione, la corrispondenza dei documenti e la loro archiviazione

ART. 9 - Equipaggiamento

1. Il gruppo viene fornito di dotazioni tecniche come vestiario e dispositivi di protezione individuale, direttamente dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso; i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.
2. Il Comune avrà cura, inoltre, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza. Il materiale facente parte della dotazione comunale di Protezione Civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale non sia più utile all'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.
3. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale in emergenza da parte degli appartenenti al gruppo, fatto salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative.
4. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo ed il Servizio Protezione Civile del Comune.

ART. 10 – Aspetti Finanziari

1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.
2. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
3. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata, oppure versate direttamente su c/c bancario o postale dedicato al GCVPC.
4. Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.

ART. 11 – Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (DBVOL)

1. Il servizio DBVOL (database volontariato) è riservato alle Organizzazioni di Volontariato per inserire e modificare i dati anagrafici e operativi dei volontari della propria Organizzazione (Associazione o Gruppo Comunale o Intercomunale).
2. Il Legale Rappresentante dell'Organizzazione (firmatario), accedendo a DBVOL con la Carta Regionale dei Servizi (CRS) e il relativo codice PIN, può gestire le anagrafiche dei volontari iscritti alla propria Organizzazione.
3. La gestione delle attivazioni dei volontari di Protezione Civile e i relativi rimborsi ai datori di lavoro (benefici di legge previsti dal DPR 194/2001) avviene sulla base degli elenchi dei volontari inseriti in DBVOL.

4. L'aggiornamento costante dei dati sul Nuovo Albo Volontariato - DBVOL è fondamentale per una corretta gestione delle Attivazioni dei Volontari di Protezione Civile e dei relativi rimborsi, previsti dal DPR 194/2001, ai datori di lavoro ed alle Organizzazioni stesse.
5. I Legali Rappresentanti di Gruppi Comunali, per poter accedere al Nuovo Albo Volontariato - DBVOL, in ottemperanza alle disposizioni in merito alla fruibilità dei dati previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, devono sottoscrivere, attraverso la piattaforma digitale SIAGE, un accordo specifico con Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, approvato con DDUO n. 11283 del 20 settembre 2017.

ART. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. È abrogato il precedente Regolamento e si intende dal presente integralmente sostituito.
